



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
DI ROMA

SEZIONE 29

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	GARGANI	ANGELO	Presidente
<input type="checkbox"/>	CATARINELLA	MASSIMO	Relatore
<input type="checkbox"/>	MATTEOCCI	ADELMO	Giudice
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull' appello n° 2903/11 depositato il 20/04/2011
- avverso la sentenza n° 98/51/2010 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di ROMA contro: AG.ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI ROMA 2

proposto dal ricorrente:

[REDACTED]

difeso da:

CECCARELLI DR FILIPPO
VIA ADELAIDE RISTORI 32 00197 ROMA RM

Atti impugnati:

CARTELLA DI PAGAMENTO n° 09720060191941230 IVA+IRPEF+IRAP 1999

SEZIONE

N° 29

REG.GENERALE

N° 2903/11

UDIENZA DEL

11/10/2011 ore 10:00

SENTENZA

N°

304/29/11

PRONUNCIATA IL:

11.10.2011

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

21 NOV. 2011

Il Segretario

R.G.A..2903/2011

██████████ / Ag. Entrate Dir. Provin. Uff. Controlli Roma 2

Svolgimento del Processo

Il Sig. ██████████ impugnava la cartella di pagamento n. 09720060191941230 per IVA, IRPEF, IRAP ed addizionale regionale, iscritte a ruolo nella cartella stessa per la somma complessiva di € 23,874,69 per l'anno 1999. Il ricorrente eccepiva la illegittimità dell'accertamento eseguito dall'Ufficio sulla base dei parametri presuntivi di reddito. La CTP di Roma respingeva il ricorso, spese compensate ritenendo che l'avviso di accertamento era stato regolarmente notificato e non impugnato dal ricorrente, onde i tributi richiesti erano stati legittimamente iscritti a ruolo nella cartella esattoriale, non impugnabile se non per vizi propri. Appella ora questa sentenza il Sig. ██████████ sulla base dei seguenti motivi: 1) inesistenza della notifica dell'atto di accertamento; 2) omessa motivazione della sentenza nel merito della richiesta del contribuente; 3) infondatezza dell'atto di accertamento; 4) assolvimento dell'onere probatorio a carico del contribuente per quanto riguardava il risultato dei parametri presuntivi; 5) nullità della cartella per assenza di motivazione. Si è costituito l'Ufficio con proprio fascicolo e comparsa di controdeduzioni osservando che: 1) l'avviso di accertamento sarebbe stato regolarmente notificato a mezzo posta a norma dell'art. 16 Dlgs n. 546/92; 2) le doglianze proposte avverso la cartella sono inammissibili ai sensi dell'art. 19 comma 3 Dlgs n. 546/92 in quanto l'iscrizione a ruolo è stata effettuata a seguito di regolare notifica di un avviso di accertamento non impugnato.

Il Sig. ██████████ ha presentato memorie illustrative e aveva chiesto nel suo atto di appello la trattazione in pubblica udienza.

Motivi della Decisione

Parte ricorrente allega copia autentica dell'avviso di ricevimento postale della raccomandata A/R con la quale l'Ufficio avrebbe

provveduto alla notifica dell'avviso di accertamento presupposto dalla impugnata cartella esattoriale. Tale avviso di ricevimento non risulta compilato in alcuna sua parte, né firmato dal destinatario per avvenuta ricezione. A questo proposito, con recente ordinanza (v. Cass. Civ. Sez. Trib. n. 16050 del 21/07/2011) la Cassazione ritiene che qualora la notificazione dell'avviso di accertamento sia stata fatta nelle forme prescritte dall'art. 140 c.p.c., ai fini della prova dell'avvenuto perfezionamento del procedimento notificatorio, è necessaria la produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento della raccomandata con la quale l'Ufficiale Giudiziario o il messo notificatore abbia data notizia al destinatario dell'avvenuto compimento delle formalità di cui al suddetto articolo. "Tale adempimento, persegue lo scopo di consentire la verifica che l'atto sia pervenuto nella sfera di conoscibilità del destinatario, perciò l'avviso di ricevimento deve essere allegato all'atto notificato e la sua mancanza provoca la nullità della notificazione. Tali principi, trovano riscontro anche nella più recente giurisprudenza della Corte Costituzionale (sentenza n. 3 del 2010) per cui si deve ritenere essere oramai parte del diritto vivente il principio secondo cui l'avviso di ricevimento della raccomandata ex art. 140 c.p.c. è elemento indispensabile per il consolidamento del procedimento notificatorio".

Prosegue l'ordinanza della Corte di Cassazione: "Peraltro, atteso che la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sua sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto della difesa del destinatario, l'omissione o la nullità della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato. Tale nullità può essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta, consentita dal Dlgs n. 546 del 1992, art. 19, comma 3, d'impugnare solo l'atto

conseguenziale notificatogli (nella specie la cartella di pagamento n.d.r.), facendo valere proprio il vizio derivante dall'omessa e nulla notifica dell'atto presupposto".

L'appello del Sig. [REDACTED] deve essere accolto.

Le spese legali seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo che segue.


PQM

La Commissione Tributaria Regionale del Lazio Sez. 29, in totale riforma ed annullamento della impugnata sentenza, così provvede: a) accoglie l'appello del Sig. [REDACTED] b) condanna l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale Ufficio Controlli Roma 2 in persona del Direttore p.t. alla rifusione delle spese di lite in favore dell'appellante, che si liquidano in complessivi € 1.500,00 più oneri di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 11/10/2011

Il Giudice Estensore

Avv. Massimo Catarinella



Il Presidente

Dott. Angelo Gargani

